



ASSIBROKER
CONSULTING
GESTIONI ASSICURATIVE



Piazza Garibaldi, 6

43013 Langhirano (PR)

Tel. 0521 358671

Fax 0521 1852715

langhirano@assibrokerpr.it

Capitolato D'Oneri Per La Copertura Del Rischio

RCT/RCO

*Istituto Scolastico
2018 - 2019*

SOMMARIO

<i>GLOSSARIO</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>MASSIMALI</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI D'INDENNIZZO</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>PATTUZIONI CONTRATTUALI</i>	<i>Pag. 15</i>

GLOSSARIO

Le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato qui precisato:

- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Assicurazione :** il contratto di Assicurazione
- **Broker:** il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto
- **Contraente:** soggetto che stipula l'assicurazione.
- **Controparte:** la parte avversaria in una controversia
- **Cose:** oggetti materiali e animali.
- **Danni corporali:** morte o lesioni personali.
- **Danni materiali:** la distruzione o il deterioramento di cose.
- **Danno di natura contrattuale:** inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
- **Danno extracontrattuale:** danno ingiusto conseguente a fatto illecito.
- **Disdetta:** atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.
- **D.P.R.:** il decreto del presidente della Repubblica
- **Familiari:** persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato, il suo coniuge purché non separato legalmente, nonché il convivente more uxorio sempreché identificato nel contratto.
- **Fatto illecito:** inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
- **Foro competente:** sede dell'Ufficio Giudiziario competente per la controversia
- **Franchigia :** la parte prestabilita di danno liquidabile a termine di polizza che l'assicurato tiene a suo carico
- **Furto:** sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.
- **Incendio:** combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi
- **Indennizzo/Risarcimento:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **Istituto Scolastico pubblico:** l'istituto scolastico amministrato dallo Stato.

- **ISVAP:** Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo.
- **IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,** succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP dal 01 gennaio 2013.
- **Limite di indennizzo:** massimo importo, al lordo di eventuali franchigie/scoperti, dovuto dalla Società per un singolo sinistro o, quando precisato, a più sinistri verificatisi in un periodo di tempo.
- **Perdite patrimoniali:** pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o danni materiali.
- **Polizza::** il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni Particolari di Polizza con le eventuali Condizioni Aggiuntive.
- **Premio:** somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.
- **Recesso:** scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale
- **Rischio :** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
- **Scoperto :** la parte percentuale di danno liquidabile a termine di polizza che l'assicurato tiene a suo carico
- **Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Società:** l'impresa assicuratrice

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.).

ART. 2 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 3 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato non hanno l'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

ART. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1898 del Codice Civile.

ART. 5 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. Se il Contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello dell'effetto e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta fermo il diritto della Società al recupero del premio non pagato ai sensi dell'art. 1901 CC.

ART. 7 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione di durata non superiore ai tre anni scadrà senza tacito rinnovo alla sua naturale scadenza.

ART. 8 PROROGA DEL CONTRATTO E PERIODO DI ASSICURAZIONE

E' facoltà da parte della Contraente recedere annualmente dal contratto tramite raccomandata A/R o FAX con preavviso di almeno 60 giorni comunque dalla relativa scadenza annuale.

Alla fine della naturale scadenza non è prevista proroga tacita del contratto e pertanto il contratto si annullerà senza obbligo di disdetta.

Tuttavia, a richiesta dell'Istituto Scolastico Contraente, potrà essere concessa una proroga ai sensi di legge. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta, per ogni giorno di copertura

ART. 9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 10 RINVIO DELLE NORME DI LEGGE – CLAUSOLE ACCORDI PARTICOLARI

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Il presente contratto regolamentato dalla Legge Italiana.

ART. 11 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

ART. 12 ESONERO DENUNCIA GENERALITA' ASSICURATI

Fermo restando quanto previsto all'articolo 6 che precede, il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità degli Assicurati; per la loro identificazione e per computo del premio si farà riferimento ai registri del contraente stesso insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso.

ART. 13 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 del C.C.

Art. 14 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La Società rinuncia al diritto di recesso in caso di Sinistro.

MASSIMALI

Responsabilità civile terzi (RCT)	€ 10.000.000,00 per sinistro con il limite di : € 10.000.000,00 per persona € 10.000.000,00 per danni a cose
Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)	€ 10.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di : € 10.000.000,00 per persona

Resta convenuto tra le parti che in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

Art. 15 DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione vale per tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche ed inter scolastiche, di pre o post scuola, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e autorizzate dagli organi scolastici competenti. L'assicurazione comprende per tanto, i viaggi di istruzione, le attività di stages di alternanza scuola-lavoro e di Volontariato approvate dagli Organi Collegiali, nonché le attività dei corsi surrogatori e serali (C.T.P.) per tutta la durata (garanzia estesa 24 ore), le attività culturali in genere e gli interscambi culturali, le visite ai musei, aziende e laboratori anche se queste ultime comportino esperimenti e prove pratiche dirette ed ogni altra attività connessa e finalizzata a quella scolastica.

Per le attività organizzate direttamente dall'Istituto Scolastico all'esterno della scuola, l'assicurazione si intende valida se è stata assolta la normativa scolastica in tema di vigilanza.

L'assicurazione si intende estesa anche al servizio esterno alla scuola effettuato dal Personale e Operatori Scolastici, purché svolto su preciso mandato del Capo d'Istituto o del Direttore dei servizi di segreteria. L'assicurazione è valida anche in occasione di assemblee studentesche che si svolgono in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni di Legge.

Art. 16 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne:

- A) I docenti, i non docenti, il personale direttivo ed amministrativo, i componenti degli organi collegiali (Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti), gli alunni maggiorenni e i genitori o gli esercenti la tutela di quelli minorenni di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali verificatosi in relazione all'esercizio e gestione dell'attività scolastica organizzata dall'Istituto contraente;
- B) I genitori degli alunni in qualità di accompagnatori durante gite scolastiche e/o visite a scopo didattico, nonché per attività in genere svolte su specifico incarico dell'Istituto Scolastico contraente, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali verificatosi in relazione alla loro qualità di accompagnatori;
- C) L'Istituto Scolastico contraente, l'amministrazione scolastica e/o pubblica amministrazione di riferimento, (M.I.U.R.) in ottemperanza a C.M. 2170 del 30/05/1996 di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge per fatto proprio e/o per fatto delle persone di cui al precedente comma A) per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività organizzate dall'Istituto Scolastico contraente.

ART. 17 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) COMPRESO DANNO BIOLOGICO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

b.1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal D. Lgs 38 del 23/02/2000 (rivalsa I.N.A.I.L.) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di lavoro a progetto (parasubordinati) compreso il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 23/2/2000.

La Società, quindi, si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso.

b.2) ai sensi del codice civile (e a maggior danno) nonché del D.Lgs 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni)

A titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente punto b.1) per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali).

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

b.3) Buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione di personale presso l'I.N.A.I.L., quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

a) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal D.Lgs n.038 del 23/02/2000, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.

b) Rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

c) Responsabilità civile personale dei dipendenti

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T. Agli effetti di questa estensione di garanzia e sempreché sia operante la garanzia R.C.O./R.C.I., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 c.p., e ciò entro i massimali previsti per la R.C.O.

ART. 18 ESTENSIONE DI GARANZIA

A titolo puramente esemplificativo, si precisa che l'Assicurazione si intende estesa a:

- a) La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli istituti, salvo quanto previsto dalla Legge n. 990/1969.
- b) Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
- c) La responsabilità civile derivante da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi. La responsabilità si intende estesa ad alberi anche di alto fusto, opere di recinzione, cancelli comandati elettronicamente.
- d) La responsabilità derivante dalle assemblee scolastiche, anche non autorizzate, se all'interno di locali od aree di pertinenza dell'Istituto, o in aree esterne se sono osservate le disposizioni in fatto di Vigilanza.
- e) La responsabilità personale degli operatori della scuola, degli studenti e dei genitori membri degli organi di rappresentanza.
- f) La responsabilità degli alunni verso terzi nei limiti di tempo dei 90 minuti prima dell'inizio delle lezioni e dell'attività esterna e 90 minuti il termine delle stesse, anche alla guida di biciclette (escluso Legge n. 990/1969 e successive variazioni ed integrazioni).
- g) La responsabilità derivante all'Istituto ai sensi di legge nella sua qualità di organizzatore di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche e religiose, nonché per l'organizzazione di mostre ed affini per danni cagionati all'interno di sedi di proprietà o di terzi, ovvero all'aperto, nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni o nelle immediate vicinanze, per cause che abbiano attinenza con le manifestazioni stesse.

- h) La responsabilità dell'assicurato di danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti e/o degli amministratori dell'assicurato stesso portate o in deposito nell'ambito delle strutture scolastiche.
- i) La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute.
- j) La responsabilità derivante da visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette.
- k) La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del dlgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
- l) I danni che gli studenti possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società diversi da Enti pubblici.
- m) I danni che gli studenti possono arrecare al personale scolastico in genere, in vigilanza e/o tutore ed alle cose degli stessi durante le attività didattiche con esclusione di apparecchi telefonici personali
- n) La responsabilità derivante dalla gestione e/o conduzione di mense scolastiche, bar e distributori automatici di cibi e bevande, compresi i casi di avvelenamento da cibi e bevande guaste.
- o) La responsabilità derivante dalla gestione di servizi medici ed infermieristici.

ART. 19 ESCLUSIONI

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuati quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità.
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della Legge n. 990/1969, e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
5. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
6. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
7. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
8. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività.

ART. 20 QUALIFICA DI TERZI

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art. 17 della presente Sezione).

I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Sono considerati terzi gli appaltatori e non, loro dipendenti nonché tutti coloro che indipendentemente dal loro rapporto con il Contraente subiscono il danno in conseguenza della partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

ART. 21 MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

ART. 22 DANNI CAUSATI DA NON DIPENDENTI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza coordinata e continuativa (parasubordinati), lavoro interinale e/o subappalto con l'Assicurato, ma della cui opera l'Assicurato stesso si avvalga nell'esercizio dell'attività descritta in polizza

ART. 23 DANNI SUBITI DA NON DIPENDENTI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti:

- a) dai titolari e/ dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato stesso lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merce;
- b) da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti dell'Assicurato e non in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) e/o lavoro interinale con lo stesso, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per suo conto.

ART. 24 DANNI A COSE DURANTE ATTIVITA'

Relativamente ai danni arrecati a cose durante le attività di Educazione Fisica, motoria, sportiva e ludica in genere, si precisa che sono risarcibili i danni ad occhiali e lenti portati in base a prescrizione sanitaria fino a un massimo di Euro 300,00 per sinistro

ART. 25 DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato e/o dei suoi dipendenti; da tale garanzia sono comunque esclusi i danni da furto, incendio e atti vandalici.
La presente estensione è prestata nell'ambito del massimale previsto in polizza , Euro 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, con una franchigia fissa di Euro 50,00.

ART. 26 DANNI DA INCENDIO

La garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile del Contraente per i danni alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose del Contraente o da esso detenute. La garanzia è prestata nell'ambito del massimale previsto in polizza, Euro 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, con una franchigia fissa di Euro 500,00 .
Qualora sugli stessi beni oggetto di risarcimento esistano coperture incendio stipulate dallo stesso Contraente (ricorso terzi) o da altri la presente copertura varrà per la parte eventualmente eccedente la somma assicurata con la predetta polizza.

ART. 27 DANNI A VEICOLI DI TERZI IN AMBITO ED A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

La Garanzia comprende i danni a veicoli di terzi (compresi dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) trovatesi nell'ambito di esecuzione lavori nonché i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

ART. 28 PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA'

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e agli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.
L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radioriceventi, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino

ART.29 INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

La Garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale previsto in polizza, € 1.500.000,00 per sinistro, con una franchigia fissa di € 500,00.

ART. 30 COMMITTENZA

L'Assicurazione si intende estesa alla Responsabilità civile ai sensi di legge attribuibili all'Assicurato in qualità di committente:

- a) dei lavori o attività connessi all'espletamento delle attività descritte in polizza;
- b) ai sensi del D.lgs 494/96 per i lavori rientranti nel relativo campo di applicazione sempre che l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei lavori e/o il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in conformità a quanto disposto dal decreto stesso.

ART. 31 COMMITTENZA AUTO

La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e velocipedi purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

ART.32 CARTELLI, INSEGNE, STRISCONI PUBBLICITARI

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente per la proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'Assicurazione comprende i danni alle opere ed alle cose su cui sono installati.

ART.33 DENUNCIA DEL SINISTRO E RELATIVI OBBLIGHI

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto al Broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

Il Contraente o l'Assicurato, quando siano venuti a conoscenza di una contestazione riguardante la responsabilità oggetto della garanzia devono farne comunicazione scritta alla Società non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui hanno avuto notizia della contestazione.

E' in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro

ART.34 GESTIONE VERTENZE DI DANNO – SPESE DI RESISTENZA

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Si prende atto che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato, come previsto dalla circolare M.P.I. – Servizio Legale – n. 6519.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato entro i limiti indicati al comma precedente; non risponde inoltre, per multe od ammende né per spese di giustizia penale.

ART. 35 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto dall'assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto dall'assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonerano il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

ART. 36 VALIDITA' TERRITORIALE

L' Assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei. La garanzia è estesa al mondo intero in occasione di viaggi e visite d'istruzione e satages autorizzati.

L' Assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero. ha validità nel mondo intero.

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI D'INDENNIZZO

Per sinistri riferiti alle garanzie sotto indicate sono applicabili gli scoperti e/o le franchigie ed i limiti di indennizzo ivi indicati.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Danno biologico (Art. 17)	I massimali R.C.O. di polizza	_____
Malattie professionali (Art. 21)	I massimali R.C.O. di polizza	_____
Danni a cose in consegna e custodia (Art. 25)	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 50,00
Danni da incendio (Art. 26)	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 500,00
Interruzioni e sospensioni di attività (Art. 29)	€ 1.500.000,00 per sinistro	€ 500,00

PATTUZIONI CONTRATTUALI

La normativa contrattuale è da intendersi derogata o integrata dalle seguenti pattuizioni:

- 1) Buona fede
- 2) Interpretazione della polizza
- 3) Forma delle comunicazioni del contraente alla Società
- 4) Parametri conteggio del premio
- 5) Regolazione premio
- 6) Variazioni assicurati
- 7) Rinuncia al diritto di surroga
- 8) Colpa grave e fatti dolosi
- 9) Coassicurazione e delega
- 10) Clausola Brokers

1) BUONA FEDE

L'eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica questa assicurazione.

2) INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato e al contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione prestampate.

3) FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera Raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax, pec od e mail)

4) PARAMETRI CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio di polizza viene conteggiato sul 95% degli assicurati.

5) REGOLAZIONE PREMIO

Il premio minimo annuo lordo della presente polizza è calcolato nel suo complessivo ammontare sulla base del numero degli assicurati come definiti e dichiarati all'atto della stipulazione del contratto.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare preventivamente le variazioni degli Assicurati.

Il premio, convenuto in base ad elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo indicato nel frontespizio di polizza e/o nelle successive appendici di regolazione, ed è regolato al termine di ciascun periodo assicurativo annuo.

A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni trascorsa la scadenza di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società il numero complessivo degli assicurati nel corso di tale periodo, oggetto della regolazione.

La Società provvederà alla regolazione del premio con addebito della differenza tra il numero iniziale e quello a consuntivo.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, dovranno essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento da parte della Società del documento contrattuale "Appendice di Regolazione"

Qualora alla fine dell'anno scolastico si riscontri una variazione numerica superiore al 5% del numero complessivo degli assicurati, per la parte eccedente tale variazione, la Società procederà al conguaglio del premio.

6) VARIAZIONE DEGLI ASSICURATI

Il Contraente è dispensato dal comunicare di volta in volta le variazioni intervenute sulle persone assicurate, in quanto l'assicurazione è prestata in forma non nominativa, ma comprensiva di tutti gli Assicurati.

7) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia ad esercitare i diritti di rivalsa di cui all' Art 1916 del Cod. Civile nei confronti :

- di tutti i soggetti assicurati con la presente polizza,
- del coniuge , dei genitori, dei figli degli Assicurati, nonché di qualsiasi altro parente ed affine fino al quarto grado a condizione che l'assicurato o in caso di morte i suoi avente diritto non esercitino, nei confronti di detti soggetti azione di risarcimento danno.

8) COLPA GRAVE E FATTI DOLOSI

L'Assicurazione è operante anche nei casi di colpa grave nonché per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere

9) COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche _____ in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

10) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Assibroker Consulting srl - ai sensi del D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005 "Codice delle Assicurazioni Private" – Titolo IX – artt. 106 – 121 e successive modificazioni.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti le assicurazioni di lotti oggetto di gara, avverranno tra il Contraente e la Società per il tramite della Spett. Assibroker Consulting srl.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione delle presenti assicurazioni ivi compreso il pagamento dei premi, avverrà per il tramite del Broker incaricato.

La Compagnia Assicuratrice accetta l'intermediazione del Broker riconoscendogli provvigioni come da usi e consuetudini di mercato.

